

La novità che ci aspetta nel 2007 riguarda il c.d. Risarcimento Diretto disciplinato dall'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private integrati dal DPR 18 Luglio 2006 n. 254 "Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale".

Per semplificare la materia e fare in modo che il presente articolo possa costituire un valido supporto al lettore nella malaugurata ipotesi di incidente stradale, proviamo di seguito ad affrontare le novità per singoli punti, indicando con il termine "sinistro" quello che viene comunemente indicato come incidente stradale.

Risarcimento diretto, significa che a partire dai sinistri che accadranno dal 1 febbraio 2007, chi ha subito un danno e ritiene di avere totalmente o parzialmente ragione, dovrà obbligatoriamente rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno.

Non più quindi richieste di risarcimento nei confronti della Compagnia con la quale è assicurata la Vostra controparte, ma richieste di risarcimento inviate direttamente nei confronti della Compagnia con la quale avete stipulato la polizza, che si fa carico della gestione del vostro danno, anche in assenza di firma congiunta sul modello di constatazione amichevole.

In ordine a tale ultimo punto ci preme sottolineare la vera novità del Sistema: nel caso in cui vi capiti un sinistro nel quale ritenete di avere totalmente o in parte ragione e non troviate un accordo con il danneggiato sulla responsabilità o quest'ultimo non voglia sottoscrivere la constatazione amichevole o non siate in grado di sottoscriverla (ve la siete dimenticata), dovrete



comunque rivolgervi alla vostra compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni materiali al veicolo, dei danni fisici e dei danni alle cose trasportate del conducente.

Non vale per tutti i sinistri accaduti dal 01 Febbraio 2007, ma unicamente per i sinistri che presentino le seguenti caratteristiche (e che rappresentano oltre il 70% dei casi di incidente stradale):

1. collisione tra veicoli a motore avvenuta nel territorio della Repubblica (significa che deve esserci stato urto ed il fatto deve essere avvenuto in Italia);
2. la collisione deve essere avvenuta tra due - due soltanto - veicoli a motore;
3. non devono essere coinvolti altri veicoli responsabili (la responsabilità del sinistro deve essere a carico di uno dei due veicoli o, in caso di corresponsabilità, di entrambi);
4. che i veicoli a motore siano identificati (ne conosco le targhe ad esempio) ed assicurati con Compagnia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria r.c. auto;

5. che siano derivati dall'urto danni a cose o lesioni lievi ai rispettivi conducenti. Per lesioni lievi si intendono lesioni che comportino una invalidità permanente accertata sino al 9% (si tenga conto, a titolo esemplificativo, che un c.d. colpo di frusta porta mediamente ad una invalidità permanente pari al 1-2%);
6. che l'urto sia avvenuto tra veicoli immatricolati in Italia, nelle Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano.

Sono, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione dell'indennizzo diretto i seguenti casi:

- sinistri che coinvolgono più di due veicoli (es. tamponamenti a catena);
- sinistri tra un veicolo e un pedone, veicoli non a motore (es. biciclette), veicoli al traino animali o veicoli non identificati e/o privi di copertura assicurativa;
- sinistri che coinvolgono veicoli non coperti da rca (ad es. macchine da lavoro - carrelli elevatori ecc.);
- sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero;